



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

28/09/2012 U-nd/4458/2012



Circ. n.130/XVIII Sess./2012

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Imposta di bollo – istanza presentata ad un ente pubblico – assoggettabilità.

Con la presente si comunica che il Ministero delle Finanze, Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, con l'allegata nota (all.1), ha reso parere sulla specifica richiesta avviata dal Consiglio Nazionale sull'assoggettabilità ad imposta di bollo delle istanze rivolte agli ordini provinciali.

Nella richiesta di parere il Consiglio Nazionale (all. 2) forniva una possibile ricostruzione ermeneutica fondata sull'art. 3, comma 1, della tariffa- Parte Prima allegato A al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, secondo il quale le istanze rivolte ad una pubblica amministrazione al fine di ottenere dalla stessa un provvedimento, sono soggette all'imposta di bollo.

Al riguardo il Dicastero competente ha risposto che: "in assenza di puntuale norma di esecuzione le istanze formulate ad un ente pubblico, quale è l'Ordine degli Ingegneri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, sono da assoggettare ad imposta di bollo, secondo le prescrizioni recate dal richiamato art. 3 della tariffa".

Con il suesposto parere si è addivenuti ad un significativo chiarimento sulla necessità dell'imposta di bollo sulle più frequenti istanze di provvedimento richieste agli ordini Provinciali quali: domande di iscrizione, trasferimenti, cancellazioni iscrizione ad elenchi vari, autocertificazioni.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



Allegati:

- 1) nota Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 settembre 2012;
- 2) richiesta parere CNI del 28/06/2012;

pa2409cir



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO IX

uff legel
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
17/09/2012 E-nd/4284/2012



Roma, - 5 SET. 2012

Prot. n. 73787
Entrata prot. n. 62588
Allegati:
Riferimento a nota n. U-ss/3116 del 28.06.2012

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via Arenula, 71
00186 ROMA

e, p. c.:

Al Dipartimento delle Finanze
Direzione Legislazione Tributaria
SEDE

OGGETTO: Quesito sull'imposta di bollo – Istanze presentate ad un ente pubblico.

Con la nota in epigrafe codesto Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nel rispondere all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, ha fatto presente che non rientra nei propri compiti istituzionali fornire interpretazioni in materia fiscale e tributaria. Ciò nondimeno, ha evidenziato che, *“fatta salva diversa interpretazione del Ministero delle Finanze”*, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Tariffa - Parte Prima, Allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, le istanze rivolte ad una pubblica amministrazione, al fine di ottenere dalla stessa un provvedimento, sono soggette all'imposta di bollo.

Al riguardo, nel ricordare che in materia tributaria la legge conferisce specifiche attribuzioni all'Agenzia delle Entrate – tra le quali, si segnala la risposta agli interPELLI prodotti dai contribuenti, a norma dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 – relativamente alla problematica in discorso, si conviene che, in assenza di una puntuale norma di esenzione, le istanze formulate ad un ente pubblico, quale l'Ordine degli Ingegneri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili sono da assoggettare all'imposta di bollo, secondo le prescrizioni recate dal richiamato articolo 3 della Tariffa.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cont'



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71


PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

28/06/2012 U-ss/3116/2012



/U-PA/12

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di FERRARA

Ministero dell'Economia e
delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Oggetto: Quesito su imposta di bollo- prot. CNI n. 2502

Si richiede parere sull'applicazione dell'imposta di bollo per tutte le istanze che vengono sottoposte al singolo Ordine (domande di iscrizione, trasferimenti, cancellazioni, iscrizioni ad elenchi vari, autocertificazioni).

Al riguardo va precisato quanto segue.

Non rientra nei compiti istituzionali del Consiglio Nazionale Ingegneri fornire interpretazioni in materia fiscale e tributaria, tuttavia, ai sensi del D.P.R. 642/1972 recante: "Disciplina dell'imposta di bollo e successive modificazioni ed integrazioni", all'art. 3, e annessa tabella A), dispone che le istanze rivolte ad una pubblica amministrazione al fine di ottenere da quest'ultima un provvedimento sono soggette all'imposta di bollo.

Ne consegue che applicando detta tabella ai provvedimenti rilasciati dagli Ordini professionali occorre, sulla relativa istanza, la marca da bollo.


Ciò ad avviso dello scrivente Consiglio, fatta salva diversa interpretazione del Ministero delle Finanze, al quale la presente nota è pure inviata, per ottenere parere ufficiale.

— —
Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Armando Zambrano)



\\cnisrv02dt\doc.proietti\xviii sessione\argentieri\pa2505fe.doc